REGOLAMENTO (CEE) N. 4102/86 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1986

che fissa, per la campagna 1987, l'ammontare del premio di riporto per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], modificato dall'atto di adesione,

visto il regolamento (CEE) n. 2203/82 del Consiglio, del 28 luglio 1982, che fissa le regole generali realtive alla concessione di un premio di riporto per taluni prodotti della pesca [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che il premio di riporto ha per scopo d'incitare le organizzazioni di produttori a riportare prodotti ritirati dal mercato, onde evitare la loro distruzione

considerando che l'ammontare del premio di riporto deve essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa;

considerando che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco, né superare l'entità delle spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità durante la campagna di pesca precedente, fatta eccezione per le spese più onerose;

considerando che, per la campagna 1987, i prezzi di ritiro dei prodotti della pesca elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 4099/86 della Commissione [3];

considerando che, in base ai dati concernenti le spese tecniche di trasformazione rilevate nella Comunità, è opportuno fissare l'importo del premio per la campagna 1987 al livello indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al perere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1987 l'ammontare del premio di riporto per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82 è fissato al livello indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1986.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
[2] GU n. L 235 del 10. 8. 1982, pag. 4.

[3] Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Ammontare del premio di riporto

Operazioni di trasformazione di cui all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base	Prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2203/82	Ammontare per i prodotti elencati nella colonna 2 (in ECU/t)
1	2	3
I. Congelamento e conservazione dei prodotti interi, o senza visceri con testa o tagliati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Gamberetti Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe	60
II. Filettatura, congelamento e conservazione	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe	103 (1)
III. Salatura e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice Sardine Acciughe	103 (1)
IV. Essiccazione e conservazione dei prodotti interi, senza visceri con testa, tagliati o filettati	Sebasti Merluzzi bianchi Merluzzi carbonari Eglefini Merlani Rombo giallo Pesce castagna Rana pescatrice	114

(1) Visto che l'importo del premio non può eccedere il 50 % del prezzo di ritiro comunitario del prodotto fresco (articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81), questo importo è ridotto

a) per le sardine dell'Atlantico :

— a 66 ECU/t nelle regioni e nelle isole delle contee di Cornwall e di Devon nel Regno Unito,

— a 81 ECU/t nella Spagna e nel Portogallo ;

b) per le acciughe :

a 87 ECU/t in tutti gli Stati membri diversi dalla Spagna.